CAMERA DEI DEPUTATI N 2994

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLANTI, BELARDI MERLO, BERTANI FOGLI, DE SIMONE, DI CORATO, FURIA, ICHINO, ROSOLEN, VAGLI

Presentata il 25 novembre 1981

Norme per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, sono stati identificati i beni trattenuti allo Stato in qualità di riserve naturali e di aree destinate all'utilizzazione a scopi scientifici e sperimentali di interesse nazionale, che, assieme ai parchi nazionali, vanno a costituire un patrimonio di oltre 110 mila ettari

L'amministrazione di questo patrimonio, essendo soppressa l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD), viene effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite funzionari del Corpo forestale dello Stato che utilizza, per la gestione delle attività, personale operaio con rapporto di lavoro di diritto privato

Il rapporto di lavoro, per gli operai assunti e occupati alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esecuzione dei lavori relativi alla gestione, alla conservazione e alla protezione di tale patrimonio, è tuttora regolato dalla legge 12 aprile 1962, n 205, rimasta in vigore anche dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n 276, che ha regolato le assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato

L'articolo unico di questa legge prevede che per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali hanno la facoltà di assumere operai, con contratto di diritto privato, per la durata necessaria alla esecuzione dei singoli lavori e comunque

per un periodo non superiore ai sessanta giorni.

L'applicazione di questa legge ha determinato e sta determinando grosse difficoltà per la realizzazione delle attività da svolgere a causa della limitatezza del periodo di tempo – i sessanta giorni – insufficienti rispetto alla durata di determinati lavori stagionali, per i quali molto spesso occorrono periodi più lunghi e, infine, per l'impossibilità di poter ricorrere da parte della gestione ex ASFD all'utilizzazione di manodopera fissa, per lo svolgimento di attività non stagionali, qualitativamente e professionalmente più elevate quali la conduzione di centri zootecnici e/o di sperimentazione e ricerca, in ordine alle caratteristiche dei suoli o in ordine alle finalità prescelte (selezioni genetiche, eccetera).

Si osserva, infine, che alla lamentata e generalmente riconosciuta carenza di gestione per i motivi sopradetti, si aggiunge una situazione di dubbia legittimità per quanto riguarda la reiterazione di rapporti di lavoro a termine per l'espletamento di attività lavorative che non dovrebbero rientrare, per loro natura, fra quelle per le quali è possibile operare eccezioni all'obbligatorietà del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Abbiamo già detto come per lo svolgimento di alcune di queste attività, che non sono stagionali e che richiedono una più elevata professionalità, occorrerebbe l'utilizzazione di manodopera fissa. Il non potervi ricorrere, ostandovi il disposto della legge 12 aprile 1962, numero 205, costringe a istituire rapporti di lavoro per prestazioni che l'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, esclude possano essere dedotte in un contratto a termine.

Sono queste le ragioni, onorevoli colleghi, che ci hanno consigliato di presentare una proposta di legge che, rivedendo la legislazione vigente alla luce delle realtà di gestione in amministrazione diretta dei lavori già facenti capo all'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, possa consentire uno stato giuridico del personale operaio adeguato alla realtà produttiva e conforme alla legislazione in vigore che, come abbiamo già ricordato, considera il contratto di lavoro a termine come una eccezione, a fattispecie rigorosamente obbligata, alla regola generale del contratto a tempo indeterminato.

D'altro canto, le soluzioni da noi proposte sono state ripetutamente rivendicate dalle associazioni sindacali di categoria, che da tempo richiedono il riconoscimento del contratto a tempo indeterminato per tutti coloro che sono addetti a lavori non classificabili come temporanei o stagionali e che comunque sono tali da rendere necessario un impegno del lavoratore per periodi superiori alle centottanta giornate annue. E nello stesso senso si sono espressi di recente, col verbale sottoscritto in Siena il 15 aprile 1981, i rappresentanti dell'ex ASFD incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla gestione del patrimonio. Due, in particolare, sono le statuizioni contenute nella presente proposta. Con la prima si intende autorizzare l'amministrazione a costituire contratti di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di tutte le attività che non possono rientrare nello schema del contratto a termine. Con la seconda si stabiliscono nuove norme per l'assunzione di operai con contratto a termine svincolato dalle limitazioni temporali contenute nella legge 12 aprile 1962, n. 205.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La gestione governativa del patrimonio dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini di provvedere all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, ricorrere:

a) all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale operaio per lo svolgimento di attività lavorative non stagionali o professionalmente qualificate, quali la conduzione dei centri zootecnici e di sperimentazione e ricerca, ovvero in relazione alle caratteristiche dei suoli e alle finalità prescelte. Le predette assunzioni sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, ma hanno diritto ad essere assunti per primi, e fino ad esaurimento, tutti quei lavoratori già occupati ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, nel corso degli ultimi cinque anni e che in almeno uno di questi abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative;

b) all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di personale operaio straordinario per la durata strettamente necessaria all'esecuzione dei singoli lavori che dovranno essere debitamente specificati con atto scritto al momento dell'assunzione, unitamente al termine di scadenza del contratto in conformità alla legge 18 aprile 1962, n. 230. Le assunzioni straordinarie sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.